



COMUNE DI PREDAPPIO

AREA SOCIO PRODUTTIVA

Prot. n. 4754

Fascicolo n. 2020/08.02/1

ORDINANZA SINDACALE n. 29 del 13/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINANTE GLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

IL SINDACO

- Viste le disposizioni normative emanate dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno sospeso l'esercizio delle attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.;
- Vista la richiesta avanzata dalle Associazioni di Categoria CONFARTIGIANATO e CNA, assunta al Protocollo Generale n. 4525 del Comune di Predappio in data 05/05/2020, con la quale hanno segnalato la necessità, fortemente richiesta da tutta la categoria del benessere e dei servizi alla persona, di impostare una procedura che consenta a chi svolge il mestiere di acconciatore, estetista, barbiere, ecc. di potere lavorare con orari più ampi e senza giornate di chiusura, una volta che verrà disposta la riapertura delle attività;
- Premesso che il settore dell'acconciatura e delle estetiste è disciplinato con apposito regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 11/09/1997 e che nell'art. 11 del citato regolamento è disposto che "L'orario è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere delle associazioni di categoria";
- Richiamata la vigente ordinanza sindacale disciplinante gli orari delle attività economiche ed in particolare le attività di acconciatura e quelle di estetista, che non consente l'esercizio dell'attività nelle giornate domenicali e festive;
- Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore dell'acconciatura e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile quando gli organi competenti disporranno la ripartenza di queste attività;
- Considerato che oltre all'esigenza di garantire la più ampia facoltà di erogazione del servizio quando verrà disposta la ripartenza di queste attività, si impone ormai l'esigenza di adeguare la disciplina di settore degli orari dell'acconciatura e delle estetiste ai principi liberalizzanti che caratterizzano da anni gli orari delle attività economiche come ad es. il commercio al dettaglio e il settore dei pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.);

- Richiamate le norme (D.Lgs. 59/2010; D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40; Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14 settembre 2011, n.148; Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; D.L. 24.01.2012, n.1; Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) che sono state assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito nella sostanza la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;
- Richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011, dove è stato disposto che eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti in "danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;
- Ritenute sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per accogliere la richiesta delle Associazioni di categoria;
- In sostituzione della vigente ordinanza disciplinante l'orario di esercizio delle attività di acconciatura e delle estetiste;
- Richiamato l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il ruolo di coordinatore e organizzatore degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;

ORDINA

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
 Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.
 Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale.
 Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.
 La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.
2. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

3. Salvo le sanzioni previste da leggi disciplinanti le diverse materie, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza per le quali non è prevista una specifica sanzione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.
4. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
5. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data in cui gli organi competenti disporranno la ripartenza delle attività di acconciatura e delle estetiste attualmente sospese a seguito dei provvedimenti legati all'emergenza Covid-19.

DISPONE CHE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Associazioni di categoria C.N.A. e Confartigianato di Forlì;
- Comando Stazione Carabinieri Predappio;
- Corpo Unico della Polizia Municipale della Unione di Comuni della Romagna Forlivese;
- Area socio produttiva del Comune di Predappio.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza, al tribunale amministrativo regionale o in via straordinaria, entro 120 gg. al Presidente della Repubblica (L. n. 1034 del 6/12/1971) dalla stessa data.



IL SINDACO

(Roberto Canali)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Canali", written over a faint circular stamp.

